



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione IV Civile

Il giudice delegato

letta l'istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/12. depositata nell'interesse della Cassa di Previdenza Sovvenzioni ed Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari;

-esaminati gli atti;

-considerato che, a norma dell'art. 15, 9° comma, l. n. 3 del 2012, "I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato";

- considerato che la ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista nominato, dott. Francesco Campobasso; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;
- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- ritenuto che in considerazione del numero dei beni che costituiscono il patrimonio dei ricorrenti appare opportuno nominare due liquidatori.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatori l'avv. Giuseppe Pepe ed il dott. Sebastiano Panebianco.;

stabilisce darsi idonea pubblicità del ricorso e del presente decreto a mezzo dei liquidatori sul portale del Tribunale di Bari;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, manda ai liquidatori per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 23.2.2021

Il giudice delegato
dott. Nicola Magaletti